



Comune di CUSANO MUTRI

Provincia di BENEVENTO

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

ORDINANZA N.71

li 27 maggio 2021

IL SINDACO

- VISTA la comunicazione dell'A.S.L. BN 1 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Benevento prot. n. 59541 del 26/05/2021, con la quale viene comunicato che, in base alle analisi effettuate dall'Arpa Campania - Dipartimento Tecnico Provinciale di Benevento, presso la fontana pubblica sita alla via Orto Vecchio, il campione di acqua potabile prelevato in data 25/05/2021 non rientra nei limiti imposti dal D.Lgs. n.31/2001 e s.m.i.;
- RITENUTO di dover disporre il divieto di utilizzazione a scopo potabile delle acque degli acquedotti approvvigionati dalle sorgenti "ORTO SACCONI 2°" a servizio della frazione Civitella Licinio e contrade limitrofe;
- VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie n.1265/34, nonché la L.R. n.13/86 ed il D.P.R. n.236/88;
- VISTO il D.Lgs. n.31/2001;
- VISTO il T.U. n.267/2000 e S.M.I.;

O R D I N A

- 1) Al fine di salvaguardare la pubblica salute dei cittadini, **È VIETATO UTILIZZARE A SCOPO POTABILE LE ACQUE DEGLI ACQUEDOTTI APPROVVIGIONATI DALLE SORGENTI "ORTO SACCONI 2°" A SERVIZIO DELLA FRAZIONE CIVITELLA LICINIO E CONTRADE LIMITROFE** sia alle utenze private sia alle fontane pubbliche che si approvvigionano da tali acquedotti finché la situazione non si sarà normalizzata.
- 2) La ditta addetta alla manutenzione degli acquedotti interessati provvederà' alla immediata pulizia dei serbatoi, nonché ad adottare idonee misure per la bonifica degli acquedotti;
- 3) In caso di necessità, la chiusura totale dei serbatoi per il giorno 29 maggio 2021, onde consentire le operazioni di pulizia e bonifica, fino al termine delle medesime;
- 4) L'affissione, a cura della ditta appaltatrice, sulle fontane pubbliche di apposito avviso di non potabilità delle acque;
- 5) La massima diffusione della presente ordinanza, all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Cusano Mutri, nei locali ed in altri luoghi pubblici delle zone interessate, ed anche mediante mezzi fonici.

AVVERTE

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

DIFFIDA

chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Maria MATURO